

A.S. 1698

Art. 2

Dopo il comma 261, aggiungere il seguente

(Misure per assicurare l'immediato accesso ai nuovi farmaci contro l'epatite C)

261 bis. Al fine di consentire l'immediato accesso ai nuovi medicinali per il trattamento dell'epatite C da parte dei malati che ne hanno più urgente bisogno, l'onere a carico del Servizio sanitario nazionale per l'assistenza farmaceutica territoriale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, è rideterminato, limitatamente all'anno 2015, nella misura dell'11,50 per cento, al netto degli importi corrisposti dal cittadino per l'acquisto di farmaci ad un prezzo maggiore del prezzo massimo di rimborso stabilito dall'Agenzia italiana del farmaco. La predetta Agenzia individua, in base alla popolazione residente in ciascun ambito territoriale, la quota di farmaci acquistabile da ogni regione e provincia autonoma per ciascuno degli scaglioni di prezzo stabiliti in sede di negoziazione effettuata dall'AIFA ai sensi dell'articolo 48, comma 33, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326. Le regioni e le province autonome acquistano e rendono disponibili senza ritardo i quantitativi di medicinali previsti nelle rispettive quote.

Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni del comma 1, quantificabili in 165 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede:

- a) quanto a 100 milioni di euro mediante (**individuare copertura finanziaria per 100 milioni**);
- b) quanto ai restanti 65 milioni di euro, mediante risparmi che ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a conseguire, in misura tale da evitare lo sfondamento del tetto dell'11,50%; ciascuna regione e provincia autonoma è tenuta a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze - Ragioneria generale dello Stato, entro il 30 aprile 2015, le decisioni a tal fine adottate; qualora il Ministero predetto, dopo verifica, comunichi alla regione o alla provincia autonoma che le decisioni dalla stessa assunte non sono sufficienti a conseguire il risparmio previsto, la regione o provincia autonoma interessata è tenuta ad adottare altri idonei provvedimenti, da sottoporre a verifica di congruità da parte dello stesso Ministero.

DIRINDIN, DE BIASI, GRANAIOLA, BIANCO, MATURANI, MATTESINI,
FAVERO